

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI MOBILITA' PREVISTO DALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.96 DEL 20.12.1996 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 31.03.2015.

INDICE:

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Norme di riferimento

TITOLO I – CONTENUTO DEL BANDO GENERALE E DELLA DOMANDA - PUBBLICAZIONE E PRESENTAZIONE – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE – COMMISSIONE ERP.

Art. 3 Il Bando e la domanda per l'assegnazione degli alloggi E.R.P

Art. 4 La Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione, mobilità e decadenza degli alloggi ERP

Art. 5 Formazione della Graduatoria e suo aggiornamento

Art. 6 Riserve operanti all'interno della Graduatoria

Art. 7 Procedimento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 8 Rinuncia

TITOLO II – INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE - AUTORECUPERO

Art. 9 Disponibilità degli alloggi

Art. 10 Dimensioni degli alloggi “vano utile”

Art. 11 Alloggi di risulta – autorecupero

TITOLO III – GESTIONE DELLA MOBILITA'

Art. 12 Forme di mobilità - criteri

Art. 13 Mobilità d'ufficio

Art. 14 Mobilità consensuale e intercomunale

TITOLO IV – UTILIZZO AUTORIZZATO DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 15 Utilizzo degli alloggi ERP per emergenza abitativa

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 Norme transitorie e finali

Allegato 1) Schema di bando ERP

Allegato 2) Schema di domanda ERP

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito ERP), e la mobilità.

Secondo quanto disposto all'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 41/2015, disciplina in particolare:

- a) il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione;
- b) il contenuto della domanda e la relativa modalità di presentazione;
- c) l'istituzione delle Commissioni comunali (o intercomunali) per la formazione delle graduatorie di assegnazione, la relativa composizione e le competenze tecniche dei membri;
- d) il procedimento di formazione e di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, le modalità di aggiornamento delle stesse, nonché forme e termini di ricorso avverso le graduatorie stesse;
- e) le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria, con particolare riguardo alle fasi della scelta, della consegna e dell'eventuale rinuncia.

Art. 2 – Norme di riferimento

Il presente regolamento è emanato in attuazione ed a integrazione della legge regionale n. 96 del 20.12.1996 (d'ora in poi legge regionale) come modificata in ultimo dalla legge regionale toscana n. 41 del 31.03.2015 "Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)", tenuto conto delle indicazioni approvate dalla Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. Pisano con deliberazione n. 65 del 10.03.2016.

TITOLO 1

CONTENUTO DEL BANDO E DELLA DOMANDA - PUBBLICAZIONE E PRESENTAZIONE – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE – COMMISSIONE ERP.

Art. 3 – Il Bando e la domanda di assegnazione di alloggi ERP

Tenuto conto di quanto disposto dalla legge regionale e dallo schema allegato al presente regolamento, con determinazione del Responsabile di Area competente, sono approvati il bando e il relativo schema di domanda. Con il medesimo atto il Responsabile di Area può adeguare gli schemi allegati al presente regolamento a eventuali modifiche della legge regionale intervenute successivamente. Il bando viene pubblicato per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line dell'Unione e dei comuni che la compongono ed in apposita sezione dei siti istituzionali degli stessi. È facoltà dell'Unione utilizzare altri mezzi di pubblicizzazione del bando.

Art. 4 - Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione, mobilità degli alloggi di ERP.

La Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione e mobilità è nominata dalla Giunta dell'Unione ed è formata, da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 membri, scelti tra funzionari dell'Unione, dirigenti e funzionari del soggetto gestore ai sensi della L.R.T. n. 77/1998 (d'ora in poi ente gestore), dirigenti o funzionari dei Servizi di Assistenza Sociale di riferimento, esperti in materia, soggetti esterni all'Amministrazione scelti tra esperti di comprovata esperienza in materia di politiche della casa. La suddetta Commissione potrà, altresì, essere consultata dall'Unione ogni qualvolta lo ritenga opportuno. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito per tutti i componenti.

Art. 5 – Formazione della graduatoria e suo aggiornamento.

L'Unione indice il bando, secondo lo schema di cui all'allegato 1, e procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, rese secondo lo schema di cui all'allegato 2. Attribuisce i punteggi a ciascuna di esse secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della legge regionale che dovrà essere riportato in calce al bando medesimo ed effettua i relativi controlli secondo la normativa vigente.

Il Comune, entro 120 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La **graduatoria provvisoria**, con l'indicazione dei punteggi attribuiti, dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line dell'Unione e dei comuni che la compongono e in apposita sezione dei siti istituzionali degli stessi. L'unione potrà attivare ulteriori forme di pubblicizzazione della medesima.

Entro 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio on line i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione all'Unione.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione di cui al precedente art. 4 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 4 dovrà:

- decidere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando;
- formulare la graduatoria definitiva per l'assegnazione sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B della legge regionale.

Nel caso di richiedenti che hanno lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria dovrà seguire i seguenti criteri di priorità:

- 1) valore attestazione ISEE più basso,
- 2) maggiore anzianità anagrafica
- 3) sorteggio

La graduatoria definitiva – come previsto dal comma 3 dell'art. 12 della legge regionale – è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on line dell'Unione e rimane in vigore fino all'approvazione della successiva. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Art. 6 Riserve operanti all'interno della graduatoria

In esecuzione del comma 11 dell'art.13 della legge regionale l'Unione, in occasione di ogni bando, con deliberazione di giunta, può individuare un'aliquota degli alloggi da assegnare di composizione pari e non superiore a due vani a favore dei nuclei familiari indicati nei punti dell'allegato B della legge regionale a-2 (anziani), a-3 (giovani coppie) a-4, a-4bis, a-4ter (portatori di handicap/invalidità) nella misura massima complessiva del 40%.

I destinatari delle riserve del comma 1 del presente articolo, oltre ad essere presenti nella graduatoria definitiva, dovranno essere collocati d'ufficio in tre graduatorie speciali, con il medesimo punteggio della generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati.

Art. 7 Procedimento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Gli alloggi di E.R.P. disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria definitiva e nelle eventuali graduatorie speciali di cui al precedente articolo e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla legge regionale e dall'art.10 del presente regolamento.

Per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. l'Unione deve procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e delle condizioni che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica per l'assegnazione.

Dopo la verifica della permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e delle condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria del nucleo familiare, presupposto per l'assegnazione, l'Unione procede alla proposta, tra gli alloggi disponibili di standard abitativo idoneo, di uno o più alloggi, secondo

la disponibilità e l'ordine di graduatoria.

Una volta scelto dall'interessato l'alloggio tra quelli proposti, il Comune – con proprio atto – provvede alla formale assegnazione all'interessato, comunicandola all'Ente Gestore.

Sulla base del provvedimento di assegnazione, l'Ente Gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la consegna dell'alloggio e la stipula del relativo contratto di locazione. L'assegnatario, che previa diffida dell'Ente Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta, ai sensi dell'art.35, comma 2, lett. g) della legge regionale è dichiarato decaduto dall'assegnazione.

Per le finalità del procedimento di assegnazione rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e recapito telefonico, al fine di permettere lo svolgimento della procedura di assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare mediante notifica all'ultimo indirizzo comunicato o di residenza contenente il termine perentorio a presentarsi entro 10 giorni, pena l'esclusione dall'assegnazione e dalla graduatoria.

Art.8 - Rinuncia

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi socio-sanitari. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, l'Unione per conto del comune territorialmente competente procede all'esclusione dalla graduatoria. In caso di rinuncia giustificata l'interessato resta in graduatoria e non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta di altri alloggi che in seguito si renderanno disponibili.

TITOLO II – INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE - AUTORECUPERO

Art. 9 Disponibilità degli alloggi

L'Ente Gestore comunica al Comune il numero degli alloggi che sono disponibili per l'assegnazione entro 15 giorni dall'accertata disponibilità.

L'alloggio comunicato come disponibile deve essere un alloggio agibile, abitabile, con impianti a norma e non antigienico.

Art. 10 Individuazione e scelta degli alloggi disponibili.

Il Comune assegna gli alloggi ai nuclei familiari aventi diritto in base alla composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili, come previsto ai commi 6,7,8,9 e 10 dell'art. 13 della Legge Regionale.

Non possono essere assegnati alloggi tali da originare situazioni di sottoutilizzo o che comportino situazioni di sovraffollamento. La deroga ai limiti è ammessa qualora, nell'intera graduatoria, non esistano nuclei familiari adeguati agli standard abitativi indicati ed in presenza di soggetti disabili che necessitino di spazi attrezzati.

All'interno di tale forbice prevista dalla normativa, al fine di ottemperare anche a quanto disposto dal comma 6 dell'art 13 della legge e in particolare all'obiettivo della *“razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle necessità abitative dei nuclei familiari”* tra i chiamati per l'assegnazione in rapporto agli alloggi disponibili al momento:

- i soggetti disabili hanno priorità di scelta degli alloggi;
- deve essere considerata la composizione del nucleo familiare in modo da assegnare gli alloggi più grandi ai nuclei via via più numerosi, salva diversa scelta dell'interessato, purché questa non determini sovraffollamento o sottoutilizzo.

Art. 11 Alloggi di risulta – auto recupero.

I) – Accertamento degli alloggi da ripristinare

Nel momento in cui un appartamento viene riconsegnato all'Ente Gestore viene redatta, da un suo tecnico, una perizia dei lavori da effettuare per rimettere lo stesso nelle normali condizioni di funzionalità (c.d. "a

nuovo").

In modo particolare la perizia sarà redatta tenuto conto:

- 1) Della natura delle opere da eseguire, con riferimento alle linee guida allegate al *capitolato speciale di appalto per i lavori di recupero alloggi per nuove assegnazioni* con particolare attenzione agli impianti elettrici e di riscaldamento. Nello specifico dovrà essere specificato se tali lavori riguardano il solo adeguamento degli impianti esistenti, per cui si rientra nell'attività di edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1, del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., o di realizzazione di nuovo impianto per cui si renderà necessaria la semplice comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 6 comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. Ciò al fine di individuare in modo inequivocabile quali dovranno essere gli adempimenti tecnico-amministrativi posti a carico del conduttore, in caso di autorecupero, con particolare riferimento alla certificazione degli impianti ed alla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori al Comune competente;
- 2) Dell'*elenco prezzi*, desumibile dagli accordi quadro vigenti sottoscritti ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 50/2016 a seguito di espletamento di gara di appalto secondo le procedure di cui all'art. 36 del medesimo D.lgs. Tali prezzi dovranno essere comprensivi dell'IVA ed al netto di eventuali detrazioni fiscali applicabili a seconda della tipologia di intervento.

II) – Comunicazione ai Comuni degli alloggi da ripristinare

L'elenco degli alloggi disponibili, comunicato dall'Ente Gestore, deve contenere l'indicazione di: **a)** vani utili di cui all'art 13, comma 9, della l.r.t. 41/2015; **b)** costi di ripristino, determinati sulla base della perizia di cui al punto I); **c)** obblighi a carico del conduttore in caso di autorecupero così come individuati dalla perizia; **d)** disponibilità (o previsione) di finanziamento per eseguire i lavori direttamente dall'Ente Gestore anche sulla base del programma triennale delle opere pubbliche approvato dal LODE Pisano.

III) – Individuazione dei soggetti interessati all'autorecupero

Il Comune potrà, per quegli alloggi per cui non vi è finanziamento, o previsione di finanziamento per l'anno in corso, interpellare gli assegnatari utilmente collocati in graduatoria - per il massimo di 4 volte il numero degli alloggi destinati all'autorecupero considerando l'adeguatezza nucleo/alloggio - al fine di verificare, congiuntamente all'Ente Gestore, se vi sia la disponibilità di uno, o più di uno, di essi ad effettuare i lavori di cui alla perizia, a scapito del canone di locazione nelle modalità di cui al punto VII, impegnandosi comunque a fare i lavori necessari alla realizzazione o messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento. Nel caso di più di uno di interessati vale la posizione in graduatoria generale o nelle eventuali graduatorie speciali ai fini dell'assegnazione di un alloggio secondo le varie modalità previste dalla legge regionale.

IV) – Sottoscrizione della Convenzione e consegna chiavi appartamento per i lavori

Qualora venga individuata un'adesione all'autorecupero dovrà essere sottoscritta una convenzione tra l'interessato e l'Ente Gestore (secondo uno schema predisposto dall'Ente Gestore in ottemperanza al presente regolamento), per disciplinare le modalità di esecuzione dei lavori con particolare riferimento a:

- 1) consegna delle chiavi che, nel caso siano richiesti particolari adempimenti o permessi per eseguire i lavori, saranno consegnate solo dopo la verifica circa l'assolvimento di tali adempimenti. Eventuali sopralluoghi per rilievi, misure, etc. potranno essere fatti solo in presenza di un tecnico dell'Ente Gestore;
- 2) rispetto degli obblighi circa i tempi per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al rifacimento o adeguamento a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento;
- 3) la sottomissione alla verifica da parte dell'Ente Gestore della corretta esecuzione dei lavori fatti ai fini del riconoscimento dell'importo a scapito canoni nelle modalità di cui al successivo punto VII.

V) – Assegnazione dell'alloggio a seguito di autorecuperato

L'alloggio verrà assegnato dal Comune al soggetto come sopra individuato solo dopo che l'Ente Gestore avrà certificato la corretta fine-lavori almeno dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento se previsti previa verifica prevista dal punto IV lettera c).

VI) - Sanzioni

Per chi, avendo ricevuto le chiavi dell'appartamento a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui al punto IV, non abbia adempiuto nei termini all'esecuzione dei lavori, se previsti, di messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento, sarà comunicata dall'Ente Gestore al Comune competente l'occupazione senza titolo ai fini dell'avvio del procedimento di recupero dell'alloggio ed esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggio ERP per indebito beneficio.

VII) - Rendicontazione dei lavori e importo da scomputare dai canoni di locazione

I lavori dovranno essere rendicontati con le seguenti modalità :

1) Per i lavori per i quali sono richieste le certificazioni di conformità o sono soggetti ad agevolazioni fiscali:

- a) Fatture
- b) Copia dei pagamenti all'impresa mediante bonifico bancario
- c) Certificato CCIAA della ditta
- d) Certificato di regolarità contributiva e retributiva dell'impresa come da DURC rilasciato dall'impresa in corso di validità
- e) Certificazione di conformità, schede tecniche, relazioni tecniche e tutto quanto comunque richiesto dalla normativa vigente

2) Per i lavori affidate ad imprese:

- a) Fatture
- b) Copia dei pagamenti all'impresa mediante bonifico o assegno bancario

3) Per i lavori eseguiti direttamente dall'interessato:

- a) copia degli scontrini fiscali del materiale acquistato

L'importo riconosciuto, fino alla cifra massima di 5 mila euro, IVA compresa, ed al netto delle eventuali detrazioni fiscali, sarà rapportato al valore di perizia secondo i seguenti criteri:

- a) Per i lavori rendicontati con le modalità di cui al punto 1) e punto 2) fino al massimo del 100% del valore di perizia e nel limite degli importi rendicontati;
- b) Per i lavori rendicontati con le modalità di cui al punto 3) fino al 80% del valore di perizia e per un importo pari al 140% dell'importo totale del materiale rendicontato.

VIII) – decorrenza del canone ridotto

Lo scomputo dei lavori, nelle modalità di cui al precedente punto VII, avverrà solo a partire dal mese successivo all'accertamento della fine-lavori previsti dalla convenzione e fino ad un massimo di 48 mensilità (4 anni).

L'interessato potrà comunicare la fine-lavori anche in presenza di minori opere realizzate, rispetto a quelle previste da convenzione, rinunciando ad effettuarle. Fanno eccezione le opere di messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento che, se previste dalla convenzione, sono obbligatorie ed irrinunciabili.

TITOLO III – GESTIONE DELLA MOBILITA'

Art. 12 Forme di mobilità – bando e programma di mobilità dell'utenza.

L'individuazione degli alloggi destinati alla mobilità dovrà essere effettuata dai comuni secondo indicazioni dell'Ente Gestore, destinando di norma alla mobilità fino ad un massimo del 25% degli alloggi disponibili.

Il Comune gestisce la Mobilità degli assegnatari ERP con le modalità previste nel comma 1 dell'art. 19 della Legge Regionale, ovvero tramite:

- domanda diretta degli assegnatari interessati;
- mobilità d'ufficio per i casi previsti negli artt. 19, 22 e 22/bis della Legge Regionale, tenendo conto di quanto previsto dal presente regolamento.

La mobilità volontaria viene gestita con un bando sempre aperto ed aggiornato semestralmente. È consentito, inoltre, presentare domande di cambio consensuale.

Nel bando si riconoscono "fattori di priorità". Nel caso di fattori multipli questi si sommano. Nel caso di mancato riconoscimento di alcun fattore, la domanda si intende respinta in quanto "non motivata".

Le domande di mobilità volontaria sono ordinate in graduatoria secondo i seguenti fattori di priorità:

- a) condizioni certificate di invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave (art. 3, comma 3 legge 104/1992), non autosufficienza e/o patologie gravi e certificate, non sussistenti al momento dell'assegnazione, che in relazione all'alloggio assegnato e/o all'immobile in cui si trova l'alloggio, evidenzino la presenza di barriere architettoniche prima non rilevanti, o altra situazione di disagio abitativo in relazione alla condizione di invalidità o patologia certificata;
- b) situazioni di sottoutilizzo sulla base dei criteri indicati all'art. 22, comma 8, della L. R. 20/12/1996, n. 96;
- c) situazioni di sovraffollamento determinato nel rispetto degli standard abitativi di cui all'art. 13 della L. R. 20/12/1996, n. 96.
- d) ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari accertate dalle autorità competenti in materia;

Il criterio di classificazione a parità di fattori di priorità è l'ordine di presentazione delle domande secondo data e numero di protocollo.

Il rifiuto di un alloggio idoneo (sull'idoneità della proposta che viene rifiutata e la validità del rifiuto si esprime la commissione di cui all'art.5) comporta l'esclusione dalla graduatoria delle mobilità.

La presentazione delle domande per l'accesso alla graduatoria per la mobilità è consentita solo agli assegnatari con contratto di E.R.P.

Le domande di mobilità possono essere accolte in seguito alle verifiche previste dall'art. 22, comma 2 della L. R. 20/12/1996, n. 96, sulla permanenza di tutti i requisiti necessari per il mantenimento del diritto di assegnazione e sulla non sussistenza di inadempienze alle norme contrattuali.

In sede di prima formazione della graduatoria si raccoglieranno le domande prevenute nel primo mese di pubblicazione del bando.

I soggetti interessati potranno opporsi alla collocazione nella graduatoria entro dieci giorni dalla pubblicazione e così per i successivi aggiornamenti. L'opposizione sarà valutata dalla Commissione di cui all'art.5 nei successivi 15 giorni.

La domanda resterà in graduatoria fino a quando sarà accertata l'insussistenza delle motivazioni dichiarate al momento della sua presentazione.

Il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 30 giorni consecutivi e resterà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per tutta la sua durata.

Art. 13 – Mobilità d'ufficio

Il Comune può effettuare mobilità d'ufficio ai sensi dell'art.22 della legge regionale o su segnalazione

dell'Ente Gestore che debba effettuare interventi di manutenzione non prorogabili che non consentono la permanenza del nucleo nell'appartamento.

Art. 14 – Mobilità consensuale e intercomunale

Si favorisce la possibilità di cambi consensuali ai sensi dell'art.22/bis della legge regionale. Tali cambi dovranno avvenire nel rispetto degli standard di legge e sono soggetti alle regole generali della mobilità e in ogni caso sono effettuati su domanda degli interessati e saranno valutati dalla Commissione ERP.

Il Comune esamina anche le domande di mobilità consensuale intercomunale all'interno del LODE Pisano dei richiedenti che siano fondate su una delle seguenti situazioni accertate e documentate:

- luogo di lavoro prevalente diverso dal Comune di residenza;
- assistenza a familiari certificati ai sensi della normativa vigente o da presidi ospedalieri e/o medici del SSN;
- necessità legate a particolari situazioni di disagio socio-familiare, certificato dal Servizio Sociale del Comune dove risiede il richiedente.

Il nucleo familiare richiedente dovrà essere assegnatario regolare dell'alloggio e la domanda dovrà essere fatta contestualmente e congiuntamente dai due nuclei interessati sia nel Comune nel quale si vuole ottenere il trasferimento sia in quello di residenza.

La domanda di cambio consensuale dà la possibilità di chiedere l'inserimento nella "bacheca di annunci" presso la sede dell'Ente Gestore per trovare un cambio consensuale, nonché di fornire l'autorizzazione alla diffusione del proprio annuncio.

TITOLO IV – UTILIZZO AUTORIZZATO DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 15 – Utilizzo alloggi di ERP per emergenza abitativa

L'utilizzo autorizzato degli alloggi ERP è possibile al verificarsi delle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art.13/ter della legge regionale.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 – Norme transitorie e finali

1. A partire dall'approvazione della prima graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. e di quella di mobilità fra assegnatari formata sulla base delle norme del presente Regolamento decade ogni altra graduatoria formata sulla base della previgente normativa.
2. I procedimenti di assegnazione e gestione degli alloggi di E.R.P. nonché quelli di concessione provvisoria degli alloggi di E.R.P. attivati e non conclusi alla data di approvazione del presente regolamento vengono disciplinati sulla base della precedente normativa e/o sulla base del precedente regolamento.
3. Per tutto quanto non stabilito dal presente Regolamento trova applicazione la Legge Regionale n. 96/1996 con le successive integrazioni e modifiche, in particolare con quelle previste dalla L.R. n. 41/2015.
4. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione che lo approva.